



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 26 del 04/03/2011 -
Determinazione nr. 526 del 04/03/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Ditta Posocco Angelo - Autorizzazione allo scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di distribuzione di carburanti sito in Aviano, via Pordenone, n. 44b

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Posocco Angelo nato a Caneva il 18.12.1948 e residente in Aviano via Pordenone n. 44, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Posocco Angelo, con sede legale in Aviano via Pordenone, n. 44, ha presentato l'istanza di autorizzazione allo scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento per l'impianto di distribuzione di carburanti sito in Aviano via Pordenone, n. 44 b, assunta al prot. n 2330 di data 13.01.11;
- l'istanza stessa è stata successivamente regolarizzata in data 11.02.11;

DATO ATTO che alla predetta istanza sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal titolare e con timbro di professionista abilitato:

- Relazione tecnica datata gennaio 2011;
- Estratti Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e Scala 1:5000 datati 10.12.2010;
- Estratto mappa Catastale in scala 1:2000 datato 01.07. 2005;
- Estratto studio geologico per variante al piano generale al P.R.G.C. datata 10.06.1999;
- Tav. 14 - Planimetria Fognature datata ottobre 2004;

elaborati sottoscritti dal titolare:

- scheda di rilevamento di scarico datata 07.01.2011;
- dichiarazione condizione di deroga scarico su suolo 07.01.2011;
- dati tecnici vasche serie VD;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Titolare della Ditta e di data 07.01.11;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alle integrazioni trattasi di impianto stradale di distribuzione carburanti;

le acque che generano lo scarico, indicato con 2 in Tavola 14, derivano dal dilavamento meteorico delle aree in cui avvengono le operazioni di carico dei serbatoi interrati, delle aree di erogazione carburante poste sotto pensilina e della parte di piazzale ad esse adiacente;
le acque sopra descritte sono raccolte da caditoie come evidenziato nella tavola 14 e da griglie poste in corrispondenza degli accessi all'impianto e convogliate ad un sistema di trattamento in continuo costituito da un disoleatore con filtri a coalescenza, di potenzialità di trattamento di 15 l/sec;
le acque vengono inviate allo scarico su suolo in pozzo perdente;
vi sono sbocchi su suolo di acque meteoriche dilavanti altre aree e scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche non oggetto della presente autorizzazione;
per il campionamento dello scarico finale è individuato in tavola 14 il "pozzetto campioni" posto immediatamente a valle del sistema di trattamento;
la fognatura pubblica dista oltre 800 metri dall'insediamento, "nel raggio di 2000 metri non esiste un corpo idrico superficialecon portata naturale superiore a 150 giorni all'anno".

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato *"fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali"*

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 03.03.11 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione del punto di campionamento e le condizioni per l'accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, di imporre allo scarico il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per il parametro solventi organici aromatici totali, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

DATO ATTO che è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 16.02.11 prot. n. 12820, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Aviano;

PRESO ATTO che il Comune di Aviano, con Determinazione del responsabile di Servizio di cui alla nota prot. n. 5427 del 03.03.11, anticipata tramite fax in data 04.03.11, ha precisato che *"..nulla osta, per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, al rilascio dell'autorizzazione allo scarico su suolo delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto stradale di distribuzione carburanti..."*;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

DATO ATTO che il signor Posocco Angelo ha effettuato versamenti cumulativi per il rilascio di questa autorizzazione allo scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento e per l'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue industriali provenienti dal medesimo stabilimento;

VISTE le ricevute di versamento di € 164,40 vcy0007 di data 14.02.11 ed € 84,40 vcy0664 di data 13.01.11 che andranno introitati:

- € 148,80 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
- € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"

e la ricevuta di versamento di € 100,00 di data 13.10.10 già introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta riversale 7402 del 29.11.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi per questa autorizzazione, e per l'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue industriali, singolarmente ammontano ad:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

per un totale (due autorizzazioni allo scarico) di € 348,80, come risulta dall'ammontare versato, salvo eventuali conguagli per variazione delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, la L.R. 16/2002 e la L.R. n. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli

fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, la Ditta Posocco Angelo, con sede legale in Aviano via Pordenone, n. 40, è autorizzata, nella persona del titolare, allo scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di distribuzione di carburanti sito a Aviano via Pordenone, n. 44 b come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 per il parametro solventi organici aromatici totali e quanto previsto dall'art. 103 c. 3 per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
 - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli, sui reflui all'uscita dal sistema di depurazione, con frequenza almeno annuale, su: idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali;
 - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la Ditta;
 - e) le apparecchiature ed i dispositivi per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - f) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
 - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario (polveri e materiali oleoassorbenti,...);
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Aviano, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 04/03/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni